

## GREEN PASS: QUANDO È OBBLIGATORIO

### Premessa

Visto il perdurare dell'emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 e in virtù della diffusione delle sue varianti, come quella che oggi conosciamo come "Delta", precedentemente nota come "indiana", il Governo Italiano ha ritenuto necessario introdurre ulteriori misure restrittive per limitarne la diffusione e, quindi, tutelare maggiormente la popolazione.

Una delle disposizioni principali è stata certamente l'introduzione del cosiddetto "Green Pass", noto anche come "Certificazione Verde". Tale applicazione è stata ampliata nel tempo con gli aggiornamenti normativi.

Tale nota ha lo scopo di ricapitolare, in virtù degli aggiornamenti normativi, quando è obbligatorio utilizzare la Certificazione.

### Green Pass

Il "Certificato Verde" è stato introdotto con il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito in Legge n. 87 in data 17 giugno 2021.

È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. Viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

Tale certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (viene emessa sia alla prima dose, dopo 15 giorni, sia al completamento del ciclo vaccinale);
- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.

In caso di vaccinazione:

- per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva;
- nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e avrà validità per 270 giorni dalla data di somministrazione;
- nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e avrà validità per 270 giorni.

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall'ora del prelievo.

Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi).

Dal 1° luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen. Infatti il Regolamento europeo sulla Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate,

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

E-MAIL

Corso Svizzera 185 – Scala H  
10149 Torino - Italia  
10502170011  
011/7576795  
011/0704959  
info@tharsos.it

approvato il 9 giugno 2021 dal Parlamento europeo, prevede che gli Stati dell'Ue non possano imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati - come quarantena, autoisolamento o test - a meno che *"non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica"*.

**Dove è obbligatorio**

Come anticipato in premessa, l'obbligo del "Green Pass" è stato allargato, con il susseguirsi delle normative, al fine di contrastare la diffusione del virus e delle sue varianti.

Ad oggi, sulla base degli aggiornamenti normativi cogenti, la certificazione è richiesta:

- per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose;
- per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e permanere nelle sale di aspetto di pronto soccorso e reparti ospedalieri;
- per spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione";
- per accedere ai seguenti servizi e attività:
  - servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
  - spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  - musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  - piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi;
  - centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  - centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  - sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  - concorsi pubblici.
- per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:
  - aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  - navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  - treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
  - autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  - autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
- per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione;
- per il personale e gli studenti universitari.

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

E-MAIL

Corso Svizzera 185 – Scala H  
10149 Torino - Italia  
10502170011  
011/7576795  
011/0704959  
info@tharsos.it

Sono esenti le seguenti categorie di persone:

- bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale;
- soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica;
- cittadini che hanno ricevuto il vaccino *ReiThera* (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione *Covitar*;
- persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021.

**Per approfondire**

Dalla Gazzetta Ufficiale

- [Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52](#)
- [Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105](#)
- [Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111](#)
- [Regolamento \(UE\) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021](#)